



COMUNE DI PERTUSIO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Forneris, 27 - C.A.P. 10080 - Tel. 0124- 61.72.07 - Fax 0124- 65.94.98  
Partita I.V.A. 02511250017 – Codice Fiscale 83501630012  
E Mail: [anagrafeomune.pertusio.to.it](mailto:anagrafeomune.pertusio.to.it) – PEC: [pertusio@cert.uparpiemonte.it](mailto:pertusio@cert.uparpiemonte.it)

Prot. 440

ORDINAZA. N. 03/2020 del 08/04/2020

OGGETTO: COVID-19 – Misure per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020;
- decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- il DPCM 1 marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- il DPCM22/03/2020
- il DPCM 01/04/2020
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

RILEVATO che alcuni cittadini, ad oggi, si recano presso gli esercizi commerciali e/o nei luoghi aperti al pubblico senza indossare le mascherine protettive, che insieme a tutte le altre misure messe in campo, tra le quali il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, gli ingressi contingentati, appaiono comunque necessarie ad assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;

DATO ATTO che, a tal fine, come sopra definito l'Amministrazione Comunale ha dotato ogni nucleo familiare di una mascherina;

Allo scopo di contrastare adeguatamente il diffondersi del COVID-19 e garantire protezione adeguata ai cittadini;

DISPONE

per le ragioni espresse in narrativa:

**- a far data dal 8 Aprile p.v. è fatto divieto di recarsi all'interno degli esercizi commerciali e nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, senza indossare una mascherina protettiva;**

- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio Telematico e sul sito web alla sezione amministrazione trasparente del Comune;
- di apporre in modo visibile la presente ordinanza in tutti gli esercizi commerciali e nei luoghi chiusi, aperti al pubblico.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Torino – [prefettura.prefeto@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefeto@pec.interno.it)
- Carabinieri Stazione di Cuornè - [tto21928@pec.carabinieri.it](mailto:tto21928@pec.carabinieri.it)

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza da oggi e rimane in vigore fino al giorno 13/04/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni e la sua violazione è punita ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco  
CRESTO Antonio

